

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132

del 07.06.2007

O G G E T T O

Conferimento incarichi da rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente. Disciplina.

L'anno duemilasette, il giorno sette del mese di giugno nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che con deliberazione consiliare n.105 del 15.12.1993, venne approvato il Regolamento per il Conferimento per gli Incarichi di Rappresentanza e Difesa in Giudizio di questo Comune”, ove veniva stabilito, tra l’altro, l’impegno dell’Amministrazione Comunale a conferire i predetti incarichi agli Avvocati iscritti all’Albo di Trani che, esercitino, continuamente, la propria attività professionale in Molfetta, istituendo un Albo Comunale cui rivolgersi col sistema della rotazione;
- che con successivi atti giuntali nn.206/99, 15/2000 e 106/2002, venivano fornite delle specificazioni alla normativa del richiamato Regolamento;
- che la materia di che trattasi, deve intendersi oramai attribuita alla competenza della Giunta sin dalla Legge n.127/97 che, introducendo il comma 2 bis all’art.35 della Legge n.142/90, norma trasportata nel vigente T.U.EE.LL. all’art.48 comma 3, assegno’ alla “competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi”;
- che, la tesi di cui sopra, è confortata dalla circostanza per la quale, il predetto Regolamento, pur adottato dal Consiglio Comunale nel 1993, in regime di Legge n.142/90, è stato nel tempo, dal 1999, integrato sempre integrato con atto di Giunta (n.266/99, n.15/2000 e n.106/2002);
- che nel contempo in ossequio ai principi comunitari di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza, si è sviluppata tutta una legislazione ed una giurisprudenza a quei principi ispirate tesa a favorire la libera concorrenza, anche nell’esercizio delle professioni, per cui, nel caso che ci occupa, appare improprio porre per l’iscrizione all’albo il limite dello svolgimento della professione in Molfetta, imponendosi pertanto una valutazione circa la opportunità dell’atto di che trattasi in relazione alla circostanza richiesta;
- che tra l’altro da tempo oramai nei fatti il Regolamento citato è caduto in disuso, poiché, in pratica non si fa, ad esso riferimento;
- che, inoltre, recentemente si è affermato, oramai, un indirizzo giurisprudenziale consolidato, da parte sia della Cassazione (sezione unite sentenze nn.186/2001, 5463 del 17.3.2004 sez. III[^] Civile n.6611 del 18.11.2002), sia dal Consiglio di Stato (5[^] sezione – sentenza n.155 del 25.1.2005), secondo il quale, la rappresentanza in giudizio del Comune è riservata, in via esclusiva, al Sindaco, spettando al dirigente l’assunzione del provvedimento motivato di decisione alla promozione della lite o alla resistenza in giudizio da trasmettere al Sindaco, che l’accoglierà discrezionalmente;

Rilevato, pertanto, che spettando al Sindaco la rappresentanza in giudizio, è doveroso che, il legale cui affidare la difesa delle ragioni del Comune, goda della piena fiducia del soggetto che dell'Ente ha la rappresentanza in giudizio, ragion per cui, ai sensi dell'art.50 del T.U. n.267/2000, l'attribuzione di detti incarichi compete al Sindaco che agisce in qualità di Capo dell'Amministrazione;

Visto, inoltre, il D.L. 4.7.2006 n.223 come convertito con modificazioni con la legge 4.8.2006 n.248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art.2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Ritenuto, pertanto, di dover abrogare il Regolamento approvato con delibera consiliare n.105/93 e, nel contempo, indicare il procedimento da seguire nella fattispecie in cui nominare un legale difensore delle ragioni dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Capo Settore AA.GG. espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Leg.vo n.267/2000 e dato atto che il provvedimento non ha rilevanza contabile;

Con voti unanimi e favorevoli;

D e l i b e r a

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

- Di abrogare il Regolamento Comunale per il "Conferimento per gli Incarichi di Rappresentanza e Difesa in Giudizio di questo Comune", approvato con delibera consiliare n.105 del 15.12.1993, per il venir meno dei requisiti di idoneità dello stesso, richiamando quanto già riportato a proposito della necessità di assicurare, privilegiandolo, il principio della libera concorrenza che non può subire condizionamenti territoriali, oltre che per il mancato utilizzo del Regolamento medesimo.
- Di individuare, nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità autonoma AA. LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere.
- Di confermare in capo al Dirigente del Settore Tributi il provvedimento di costituzione nella materia dei tributi locali, sia nei giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie, sia al giudice ordinario.

- Di confermare in capo a Dirigente o Funzionario di P.M., appositamente delegato dal Sindaco, la rappresentanza e la difesa dell'Ente nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace di opposizione ex art.22 della legge 24.12.1981 n.689.
- Di riservare al Dirigente o Funzionario responsabile dell'U.A. Affari Legali la negoziazione con il professionista incaricato del compenso pattuito, tenuto conto del "Decreto Bersani".
- Di riservare al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente.
- Di notificare copia della presente delibera al Segretario Generale ed ai Dirigenti.
- Di designare quale Responsabile del procedimento il Dott. Pasquale La Forgia, funzionario dell'Unità Autonoma AA.LL.-
- Di trasmettere la presente, ad avvenuta sua esecutività, all'Unità Autonoma AA.LL.-